II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 1993
relativa all'adozione del suo regolamento interno

(93/662/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio del 24 luglio 1979, modificato il 20 luglio 1987, è sostituito dalle seguenti disposizioni, che entrano in vigore il 7 dicembre 1993:

« REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.

2. Il presidente porta a conoscenza sette mesi prima dell'inizio della sua presidenza le date in cui egli prevede di fissare le sessioni del Consiglio durante detta presidenza.

3. Conformemente alla decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 12 dicembre 1992 in base ai pertinenti articoli dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il Consiglio ha sede a Bruxelles. Durante i mesi di aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio, che delibera all'unanimità, può decidere di tenere una sessione in un altro luogo.

Articolo 2

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la domanda di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o della Commissione ed, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa.

L'ordine del giorno provvisorio indica del pari i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto.

3. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio ed alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

4. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio ed alla Commissione le domande di iscrizione, la relativa documentazione e le relative indicazioni concernenti il voto per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

5. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti.

6. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

7. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A sia suscettibile di aprire un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 7, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare.

Articolo 4

1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti dall'articolo 6.

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione.

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. Il numero di tali funzionari può essere fissato dal Consiglio.

I nominativi e le qualifiche di questi funzionari sono preventivamente comunicati al segretario generale.

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare.

Articolo 5

1. Fatti salvi l'articolo 7, paragrafo 5, e altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

Qualora i risultati delle votazioni in sede di Consiglio siano resi pubblici, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, le motivazioni di voto addotte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

2. Il Consiglio può autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei suoi processi verbali.

Articolo 6

1. Il Consiglio tiene dibattiti di orientamento sul programma di lavoro semestrale presentato dalla Presidenza ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione. I dibattiti sono oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi.

2. Il Consiglio può decidere all'unanimità e caso per caso che taluni altri suoi dibattiti siano oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi, segnatamente quando essi vertono su una questione importante riguardante gli interessi dell'Unione o su una nuova importante proposta legislativa. In proposito spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tale dibattito.

Articolo 7

1. Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri previsto dall'articolo 27 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), dall'articolo 146 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE) e dall'articolo 116 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3. La delega di voto è ammessa soltanto a favore di un altro membro del Consiglio.

4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione è necessaria la presenza di sei membri del Consiglio.

5. I risultati delle votazioni sono resi pubblici :

— quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore nel senso attribuito a questo termine nell'allegato del presente regolamento interno, sempreché il Consiglio non decida diversamente. Questa regola si applica quando il Consiglio adotta una posizione comune in applicazione degli articoli 189 B o 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea ;

— quando sono espressi dai membri del Consiglio o dai loro rappresentanti presso il comitato di conciliazione istituito ai sensi dell'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea ;

— quando il Consiglio agisce nell'ambito dei titoli V e VI del trattato sull'Unione europea, con decisione unanime del Consiglio, su richiesta di uno dei suoi membri ;

— negli altri casi, con decisione del Consiglio, su richiesta di uno dei suoi membri.

Articolo 8

1. Le deliberazioni del Consiglio relative ad una questione urgente possono essere acquisite mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER), di cui all'articolo 30 del trattato CECA, all'articolo 151 del trattato CE e all'articolo 121 del trattato CEEA, decida all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre di ricorrere a tale procedura ; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

2. Inoltre, il consenso della Commissione per il ricorso a tale procedura è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

3. Ogni mese è redatto un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

4. Su iniziativa della presidenza, per l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune il Consiglio può altresì procedere mediante procedura scritta semplificata (COREU). In tal caso, la proposta è considerata adottata alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

5. Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

Articolo 9

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal presidente in carica al momento dell'approvazione e dal segretariato generale.

Il processo verbale contiene di regola per ogni punto dell'ordine del giorno :

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

— le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

2. Il progetto di processo verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio per l'approvazione.

3. Prima dell'approvazione del processo verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del processo verbale su un punto dell'ordine del giorno.

4. I testi di cui all'articolo 10 sono allegati al processo verbale.

Articolo 10

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo degli eventuali emendamenti non sia redatto in quelle delle lingue di cui al paragrafo 1 che egli designa.

Articolo 11

In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale. Il segretario generale può delegare la propria firma a dei direttori generali del segretariato generale.

Articolo 12

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come pure i regolamenti del Consiglio, recano il titolo « regolamento », un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto.

Articolo 13

I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come pure i regolamenti del Consiglio, comportano :

a) rispettivamente la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea" o la formula "Il Consiglio dell'Unione europea",

b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola "visto",

c) la menzione relativa alle proposte presentate, ai pareri resi e alle consultazioni effettuate,

d) la motivazione del regolamento, che comincia con la parola "considerando",

e) rispettivamente la formula "hanno adottato il presente regolamento" o la formula "ha adottato il presente regolamento", seguita dal testo del regolamento.

Articolo 14

1. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capitoli e sezioni.

2. L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

3. L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

— dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri",

— dalla formula: "Fatto a ..., addì ..."; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato, e

— se trattasi:

a) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

"Per il Parlamento europeo Il Presidente" "Per il Consiglio Il Presidente"

seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

b) di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

"Per il Consiglio
Il Presidente"

seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

Articolo 15

Gli atti di cui all'articolo 191, paragrafo 1 del trattato CE, nonché gli atti del Consiglio indicati al paragrafo 2 di tale articolo ed all'articolo 163 primo comma del trattato CECA, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale. Sono pubblicate alle stesse condizioni le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 189 B e 189 C del trattato CE, nonché le relative motivazioni.

Articolo 16

Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, come pure le direttive e le decisioni del Consiglio, recano il titolo "Direttiva" o "Decisione".

Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo "Raccomandazione" o "Parere".

Le disposizioni previste per i regolamenti dagli articoli 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis e fatte salve le disposizioni del trattato loro applicabili, alle direttive ed alle decisioni.

Articolo 17

1. Le posizioni comuni ai sensi dell'articolo J.2 e le azioni comuni ai sensi dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli:

— "Posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea".

— "Azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea".

2. Le posizioni comuni, le azioni comuni e le convenzioni ai sensi dell'articolo K.3, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli:

— "Posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea".

— "Azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea".

— "Convenzione elaborata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea".

Articolo 18

1. Il segretario generale notifica ai loro destinatari le direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato CE, nonché le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio. Egli notifica anche le posizioni comuni definite o le azioni comuni adottate sulla base degli articoli J.2, J.3 o K.3 del trattato sull'Unione europea. Egli può affidare a dei direttori generali del segretariato generale l'incarico di procedere a suo nome a tali notificazioni.

2. Il segretario generale, o un direttore generale che agisce in suo nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato CE, nonché delle decisioni e raccomandazioni del Consiglio.

3. La decisione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale le posizioni comuni definite e le azioni comuni adottate sulla base degli articoli J.2, J.3 o K.3 del trattato sull'Unione europea, nonché le misure d'applicazione delle azioni comuni e le eventuali misure d'applicazione delle convenzioni di cui al paragrafo 4, è presa per ogni singolo caso al momento dell'adozione dei suddetti strumenti da parte del Consiglio che delibera all'unanimità.

4. Le convenzioni elaborate dal Consiglio conformemente all'articolo K.3, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

L'entrata in vigore di dette convenzioni è menzionata nella Gazzetta ufficiale.

5. Il Consiglio decide all'unanimità se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale :

— le direttive diverse da quelle previste all'articolo 191, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni e le raccomandazioni,

— le convenzioni firmate tra Stati membri.

6. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati od organizzazioni internazionali istituisca un organo investito della competenza di prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 19 (1)

1. Il COREPER ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio formano oggetto di un esame preliminare del COREPER, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il COREPER cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede ad un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che l'esame preliminare abbia avuto luogo.

2. Su iniziativa o con l'avallo del COREPER possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

3. Il COREPER è presieduto, a seconda dei temi iscritti nell'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la Presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 2, salvo decisione contraria del COREPER. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal COREPER, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, potranno essere presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

Articolo 20 (1)

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del COREPER che le esamina.

Articolo 21

1. Il Consiglio è assistito da un segretario generale, posto sotto la direzione di un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità.

2. Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale.

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale prende tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3. Il segretario generale sottopone al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

4. Conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 78 nono del trattato CECA, all'articolo 209 del trattato CE ed all'articolo 183 del trattato CEEA, il segretario generale gestisce i fondi messi a disposizione del Consiglio.

Articolo 22

Le modalità di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio la cui divulgazione non ha conseguenze gravi o dannose sono adottate da quest'ultimo.

(1) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato monetario quale risulta dall'articolo 109 C del trattato CE e dalle relative decisioni del Consiglio.

Articolo 23

La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio.

Articolo 24

Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso tra la Comunità e uno o più Stati od organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri, nonché di una convenzione elaborata in virtù dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tale caso il segretario generale esercita tutte le funzioni di depositario di un trattato e provvede alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.

Articolo 25

1. Salvo procedure particolari, il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o da qualsiasi altro membro. Su mandato della presidenza il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario generale o da alti funzionari del segretario generale.

2. Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

Articolo 26

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio.»

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. CLAES

ALLEGATO

Il Consiglio agisce in qualità di legislatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, primo trattino, quando adotta norme giuridicamente obbligatorie negli o per gli Stati membri, tanto nel caso in cui agisce per mezzo di regolamenti, di direttive o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, in particolare dell'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, quanto in quello in cui agisce nel quadro delle procedure degli articoli 189 B e 189 C di detto trattato, ad esclusione delle deliberazioni sfocianti nell'adozione di misure di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti concernenti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non obbligatori quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni. Le deliberazioni che sfociano in votazioni indicative o nell'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicazione delle votazioni.

Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio

a) *Articolo 2, paragrafi 1 e 2*

« Il presidente si adopera affinché, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nonché la documentazione attinente ai punti ivi ripresi, pervengano ai membri del Consiglio per lo meno ventun giorni prima dell'inizio di tale sessione ».

b) *Articolo 2*

« Il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune siano trattate in maniera celere ed efficace ; tenuto conto della prassi esistente, che il Consiglio si impegna a mantenere, le disposizioni di cui all'articolo 2 non impediscono di soddisfare tale esigenza ».

c) *Articolo 6, paragrafo 1*

« I dibattiti di orientamento sul programma di lavoro semestrale presentato dalla presidenza nonché, eventualmente, sul programma di lavoro della Commissione avranno luogo nell'ambito delle composizioni specialistiche del Consiglio "Affari generali" ed "Economia e finanza". L'elaborazione del calendario spetterà alla presidenza ».

d) *Articolo 6, paragrafo 2*

« La preparazione dei dibattiti che potrebbero essere oggetto di ritrasmissione pubblica spetta al COREPER ».

e) *Articolo 8*

« Il Consiglio conviene di esaminare l'opportunità di introdurre nel regolamento interno la possibilità di ricorrere ad una procedura scritta semplificata quando il Consiglio agisce a norma delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea ».

f) *Articoli 13 e 16*

« Il Consiglio prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione, nel quadro delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo, di giustificare la pertinenza di ciascuna delle sue proposte per quanto attiene al principio di sussidiarietà, in un "considerando" della proposta in questione ».

g) *Articolo 15*

« Prima di essere pubblicate, le motivazioni delle posizioni comuni sono sottoposte al COREPER e al Consiglio ».

h) *Articolo 20*

« Le relazioni dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che servono di base alle deliberazioni del COREPER dovrebbero essere trasmesse agli Stati membri entro termini tali da consentirne l'esame ».